Inserire qui la descrizione del settore

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2018 80974

del 14 marzo 2018

OGGETTO: VIA ALASSIO - CIR 08 - ISTITUZIONE RISERVA POLIZIA GIUDIZIARIA

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1092 prot. n. 145 dell'8.03.2007, con la quale **in via Alassio** veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda A.S.L. 1 di via Alassio 36/E muniti di apposito contrassegno, sul lato SUD della via, a partire da m 36.00 circa ad EST della carreggiata EST di via Nizza, per un tratto di m 34.00 circa in direzione EST;

Atteso che nell'area denominata "B3" è stata attuata la sosta a pagamento e occorre di conseguenza, adeguare l'orario di vigenza delle aree riservate all'orario della sosta a pagamento;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Alassio

1) **l'istituzione** del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con sosta riservata ai veicoli di Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda A.S.L. 1, muniti di apposito contrassegno, utilizzati per l'espletamento dei servizi d'istituto, sul lato SUD della via, a partire dal filo fabbricato EST del n.c. 36/E e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 34.00 circa;
2) **la revoca** dell'ordinanza n. 1092 prot. n. 145 dell'8.03.2007, meglio specificata in premessa;

3) **la pubblicità** dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE ad interim

del Servizio Esercizio

ing. Roberto Bertasio